

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE PER I MASTER DI AREA SANITARIA
TRA**

Il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, nel prosieguo denominato Dipartimento, C.F. 94021400026, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa SINIGAGLIA Fabiola, nata a Venezia il 12/05/1949 e domiciliata ai fini della carica in Via Solaroli, n. 17 a Novara

E

Azienda Sanitaria Locale VCO, con sede legale in Via Mazzini, n. 117, 28887 Omegna (VB) nel prosieguo denominata Struttura ospitante, codice fiscale 00634880033, rappresentata dal Dott. Renzo SANDRINI, in qualità di Delegato dal Direttore Generale, nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953, C.F. SNDRNZ53R04G062P domiciliato per la carica in 28887 Omegna (VB), presso la stessa sede, via Mazzini, n. 117.

PREMESSO CHE

- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- Il D.L.vo 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:
 - a) la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- i Master universitari di area sanitaria necessitano di una specifica convenzione per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzante previste nei rispettivi ordinamenti didattici;
- è interesse del Dipartimento avvalersi di competenze e strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio, affinché gli studenti del corso acquisiscano significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- la Struttura Sanitaria ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le esigenze di formazione integrativa e di tirocinio previste dal Decreto Rettorale di istituzione e attivazione del corso di Master;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

La Struttura Sanitaria s'impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli studenti del Corso di Master per lo svolgimento delle previste attività di tirocinio finalizzate all'acquisizione dell'esperienza pratico applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture e attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, il Direttore del Corso trasmette alla

Struttura Sanitaria una comunicazione, indicante:

- il numero degli studenti,
- il periodo di permanenza;
- gli obiettivi formativi da perseguire;
- il tutor didattico;

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura Sanitaria sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura Sanitaria sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

La Struttura ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Il tirocinante si assume il compito di svolgere le attività oggetto del tirocinio stabilite dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e di rispettare gli obblighi indicati in tale progetto.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse della Struttura ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla struttura universitaria competente, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria competente e alla Struttura ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (obblighi in materia di assicurazione e sicurezza del lavoro)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa "Gestione per conto dello

Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156). In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l'INAIL nei termini previsti dalla legge.

L'Università garantisce ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell'attività formativa e di tirocinio presso la Struttura ospitante.

La copertura assicurativa che opera per danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliera e assistenziali viene garantita dalla Struttura Sanitaria ospitante.

Il tirocinante dovrà, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e per il tramite del Soggetto Promotore, prendere visione del materiale informativo sui rischi che viene messo a disposizione dalla Struttura ospitante.

Su indicazione della Struttura ospitante e in base agli obiettivi e alle attività del tirocinio, potrà essere inoltre richiesto di fornire copia del giudizio di idoneità la cui congruità sarà valutata dalla Struttura ospitante stessa. In mancanza di tale giudizio, il tirocinante dovrà essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente (M.C.) della Struttura Ospitante, con costi a carico del Dipartimento di Medicina Traslazionale nell'ambito delle risorse del Master.

Il tirocinante si impegna a utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) necessari che saranno forniti dal personale della Struttura ospitante presso la quale svolgerà le attività.

Art. 6 (natura e durata della convenzione)

La presente convenzione, valida per gli studenti/laureati dei Master attivati presso il Dipartimento, ha una durata di 3 anni (massimo tre) a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R.

Alla scadenza perderà automaticamente ogni effetto salvo la possibilità di un rinnovo esplicito e salvo il completamento dei tirocini già avviati e in corso.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello erariale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per l'Università e per la Struttura ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°

del

Luogo, Data

Firma del Direttore di Dipartimento

**Firma del DELEGATO dal
Rappresentante Legale dell'Azienda
Sanitaria Locale ASL VCO.**

.....

.....

